

Tra comparazione e globalizzazione: dialoghi di storia del diritto

I. Più che una premessa

Fino a un ventennio fa, la storia del diritto continuava per la sua strada, senza porsi alcun interrogativo sul suo futuro: non per cattiva volontà, né per scarsa attenzione, e neanche per colpevole autoreferenzialità o emarginazione disciplinare. Semplicemente perché, almeno fino a un ventennio fa, non aveva avvertito e vissuto con l'intensità con cui avverte e vive oggi l'urgenza di un momento di riflessione, di un'autocritica, di una revisione, forse anche di un ripensamento dell'oggetto della sua osservazione e del suo metodo di lavoro.

Nella seconda metà degli anni Sessanta si visse un momento simile a quello attuale: un forte desiderio di rinnovamento scosse la cultura giuridica italiana ed europea. La tendenza fu, in quel momento, all'apertura: verso gli studi comparatistici, guardando per la prima volta anche al di là del mondo francese e tedesco; verso le «altre» storie. Una spinta «quasi [all']ibridazione»¹, che però non penetrò la disciplina. La storia del diritto, salvo qualche eccezione², restò piegata sugli studi medievistici; la tradizione calassiana non parve subire alcun contraccolpo, anzi, ne venne fuori rigenerata, grazie al suo sguardo provvidenzialmente rivolto alla scienza giuridica della tarda età medievale³.

Le inquietudini di quegli anni non si concretizzarono neanche un decennio dopo, quando un nuovo vento di cambiamento stravolse gli stili di vita, i valori condivisi, le identità di genere: la cultura accademica italiana non sembrò risen-

¹ D. Quagliani, *Dalla caduta del fascismo ai primi anni settanta*, in I. Birocchi, M. Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 136-148, qui 147-148.

² Per una rassegna vedi A. Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto*, in *Studi storici*, 17, 1976, 5-24; E. Cortese, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Giuffrè, Milano 1982, 785-858; A. Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983; C. Ghisalberti, *Storiografia giuridica*, in L. De Rosa (a c. di), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni 2. L'età moderna*, Roma-Bari 1989, 447-490; ora, P. Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni settanta a oggi*, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 149-178, qui 150 ss.

³ Cfr. F. Calasso, *Il concetto di «diritto comune»*, in *AG*, 111, 1934, 59-97; P. Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna 2008, 45-46.

"
"
"
"

tirne⁴. La curiosità e l'attenzione riservate alle scienze sociali⁵ e, in particolare, alle sociologie, non smossero la storia del diritto, ancora non «troppo incline ad audaci sperimentazioni»⁶. Si diffusero programmi, si formularono nuove domande, si ipotizzarono «strategie euristiche», ma si dovette aspettare ancora, prima che tutto questo si traducesse «in diverse e anche contrastanti narrazioni storiografiche»⁷.

Nessuno voleva dimenticare l'audace «fucina del primo medioevo»⁸ e, certamente, nessuno avrebbe chiesto di consegnare un «mandato a 'dimenticare' il medioevo»: d'altronde, sarebbe stato come andare incontro «ad una curiosa prova di analfabetismo storiografico»⁹. Bisognava, semplicemente, uscire dall'*impasse* della percezione del cambiamento come negazione di ciò che si era stati, e abituarsi all'idea della necessità di un ripensamento del pensiero giuridico come fenomeno storico-culturale, «nelle sue manifestazioni tanto medievali quanto moderne»¹⁰. Fu con questo invito di Adriano Cavanna che si aprirono gli studi negli anni

⁴ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 149-178. Un'eccezione, in questo senso, la collana *Storia e diritto – Studi e testi*, inaugurata col volume di Raffaele Ajello, *Arcana Juris: diritto e politica nel Settecento italiano*, pubblicato per i tipi di Jovene nel 1976. Per una storiografia giuridica a partire dagli anni Settanta, vedi C. Storti, *La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive*, in B. Sordi (a c. di), *Storia e diritto. Esperienze a confronto. Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei Quaderni fiorentini*, Firenze, 18-19 ottobre 2012, Milano 2013, 9-31.

⁵ F. Braudel, *Storia e scienze sociali: il 'lungo periodo*, in *Quaderni storici* 1, 1966, 5-48; nello stesso volume, Alberto Caracciolo dedicò un articolo a Dell'«acculturation' e di alcuni nuovi indirizzi di ricerca, sollecitando un intervento 'dall'interno', per così dire, un intervento cioè che partisse dagli anni della formazione. Se manca l'«acculturation al sociale, non si può pretendere che si maturi da un giorno all'altro una sensibilità in questo senso. Sempre suo sarà, quasi vent'anni dopo, l'ammonimento agli storici a «non chiudersi in se stessi» e ad aprirsi, piuttosto, «ai temi della società e, in particolare, della società del passato». Così P. Grossi (a c. di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 26-27 aprile 1985, Milano 1986, 151-164, qui 151.

⁶ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 150. Per una cronaca del cambiamento, si vedano L. Berlinguer, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in *Studi storici* 15, 1974, 3-56; e ancora, Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto* cit.; Cortese, *Storia del diritto italiano* cit.; Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana* cit.; Ghisalberti, *Storiografia giuridica* cit.

⁷ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 153. Grande slancio venne, in particolare, dal 'manifesto' di Paolo Grossi, nelle pagine introduttive del primo numero dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* del 1972.

⁸ Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso* cit. 17.

⁹ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 155.

¹⁰ Cavanna, *La storia del diritto moderno* cit. 12-13. Un segnale importante in questo senso venne da Raffaele Ajello, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli 1986, che valse un primo indirizzo alla rivista di *Frontiere d'Europa*, da lui diretta dal 1995.

Ottanta. Finalmente si poteva guardare oltre senza rinnegare ciò che si era stati.

L'apertura al moderno non cambiò, però, di fatto, l'atteggiamento narrativo della storiografia: tanto per il medioevo quanto per le nuove suggestioni moderniste si continuò ad avanzare principalmente per microstorie. Era quello, d'altronde, il filone storiografico vincente¹¹, col suo approccio di precisione, di microscopio e, al contempo, di grande coerenza e rigore metodologico. Un filone che proseguiva sul solco tracciato dalle prime generazioni di 'storici-giuristi post-risorgimentali', da quelle generazioni cioè chiamate a contribuire al rafforzamento della raggiunta unità politica, all'opera di consolidamento dello Stato italiano, all'allargamento del consenso con la fissazione dei suoi fondamenti culturali e morali attraverso l'«invenzione di una tradizione» e la determinazione dei caratteri di un ordinamento e di un sapere giuridico «nazionale» pronto a confrontarsi con le maggiori esperienze europee¹². Ciò che si era ricostruito e continuava a consolidarsi era il percorso giuridico, vagamente 'eroico'¹³, di un'italianità. E l'atteggiamento non cambiò anche quando si spostarono di poco più in avanti i confini temporali dell'oggetto d'analisi. La *nouvelle histoire* avrebbe avvertito «un disagio» verso questo modo di svolgere il mestiere di storico, tutto dedito cioè alla «fredda esegesi del documento scritto», un modo che non avrebbe condotto da nessun'altra parte – riassumeva Grossi – che verso «la sepoltura archivistica del [suo] decifratore e descrittore». Lo storico doveva essere sottratto al culto unilaterale e monopolitistico della *charte* ed entrare finalmente in contatto «con una gamma varia e viva di testimonianze del passato»: accanto a questo e al persistere di un pur doveroso atteggiamento critico, si sarebbe dovuto rivelare il suo apporto 'umano', «d'una umanità completa [...] dove [avrebbero trovato] finalmente posto slancio, intuizione e fantasia»¹⁴.

Ad un certo punto, dunque, il nemico da combattere parve essere l'esegesi: bisognava «guardare dietro il documento per scoprire le trame, tutte le trame, di una società intera e, più ancora, di una civiltà»¹⁵. Ma l'apparente limite dell'approccio *à-la-chartre* (lo stesso che avrebbe prodotto, poi, una pregiatissima produzione

¹¹ Penso ai *Quaderni storici* (1966-) e all'iniziativa poi promossa da Carlo Ginzburg e Giovanni Levi negli anni Ottanta del Novecento, alla pratica dei 'casi di studio' e alla forte suggestione che tutto questo esercitò sulla storiografia in quegli anni.

¹² A. Mazzacane, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in *Scienza & Politica*, 3, 1990, 15-30, qui 16.

¹³ Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso* cit. 17.

¹⁴ L. Febvre, *De 1892 à 1933 – Examen de conscience d'une histoire et d'un historien*, in *Combats pour l'histoire*, Paris 1953; F. Braudel, *Scritti sulla storia*, trad. it. di A. Salsano, Milano 1973; J. Le Goff, *La nuova storia*, trad. it. di T. Capra, Milano 1990, 11. Tutti citati in Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 7.

¹⁵ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 7.

storiografica medievistica, e non solo) non era riconducibile soltanto allo spazio di lavoro dello storico. Anche il tempo meritava una riflessione. Lo storico autentico, lo storico della civiltà, non poteva restare imprigionato nella breve durata, nelle 'novità rumorose' del contingente¹⁶: doveva attivarsi per far sì che il continuare a scorrere della civiltà con i ritmi suoi propri, «quasi indifferente alle vicende bizzarre della superficie», non gli sfuggisse. Il suo tempo non era e non doveva essere quello «degli orologi delle torri e delle case»: era segnato da un altro corso, quello della 'lunga durata', la stessa della quale aveva detto efficacemente Fernand Braudel negli anni Cinquanta¹⁷. Insomma, nuovi colori, nuovi toni dovevano comparire sulla tavolozza di quel disegnatore straordinario che doveva essere il 'nuovo storico'. D'altro canto, bisognava provare a convincere che i giuristi-storici fossero degli interlocutori credibili e affidabili: se il sociologo si confermava come scienziato della società come fatto globale, il giurista-storico doveva rientrare nel confronto interdisciplinare proprio grazie ai suoi propri strumenti di misurazione del mondo, a quegli occhi e a quegli occhiali cioè che gli avevano regalato una dimensione relativamente autonoma del reale¹⁸.

Nell'aprile del 1985 si fece un passo importante in questa direzione: a Firenze si tenne una due giorni di studio su *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, una preziosa occasione per superare le reciproche diffidenze (e indifferenze), discutere il mestiere dello storico del diritto, il suo ruolo nel sociale, il suo rapporto con la materia e il rapporto della sua materia col diritto e con le scienze sociali. Un momento di riflessione fondamentale, a tutto tondo, che costrinse gli storici del diritto a fare il punto, a guardarsi dentro e intorno prima di affrontare con la giusta consapevolezza il cambiamento. Mario Sbriccoli fu uno dei pochi a intravedere con ottimismo l'interdisciplinarietà come momento necessario, connotante il cambiamento. «Sarebbe bene – scriveva – realizzare una maggiore connessione tra la storia giuridica e la storia della società, celebrando tra di esse una sorta di matrimonio di interesse, per reciproca comodità»¹⁹. Non si poteva continuare a ignorare la condivisione dei contesti di studio, e la partecipata capacità di mettere a frutto i contributi delle stesse scienze sociali, dall'economia alla sociologia, dall'antropologia sociale all'etnologia. Il giurista avrebbe dovuto alzare più spesso la testa: «con l'occhio incollato al microscopio [...] vede cose che gli altri non vedono e di cui molti ignorano persino l'esistenza; ogni tanto però egli dovrebbe capire dove sta l'oggetto della sua osservazione per

¹⁶ Braudel, *Storia, misura del mondo*, Bologna 1998, 60.

¹⁷ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 8-9, 15-16.

¹⁸ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 18, 13-14.

¹⁹ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in Grossi (a c. di), *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 127-148, qui 127.

dargli un senso, rimettendolo mentalmente al suo posto nel panorama di cui esso fa parte». Sbriccoli indicava, quindi, una strada da imboccare con audacia: de-disciplinarizzare per salvaguardare la funzione produttiva della disciplina, per farsi capire meglio (anche dagli altri storici), per aprirsi meglio alla comprensione di ciò che fanno gli altri e, soprattutto, «per creare all'interno dei [...] temi di lavoro ed oggetti di studio lo spazio necessario per l'ingresso di nuovi problemi storiografici, nuovi temi fecondanti, nuovi oggetti di ricerca». Fatta salva l'autonomia della storia del diritto, «prima condizione di credibilità»²⁰, de-disciplinarizzare voleva dire 'decolorarne' i caratteri distintivi, sinonimo sì di compattezza e omogeneità, ma anche, proprio per questo, di chiusura e indifferenza al resto. Come Francois Furet, Sbriccoli auspicava per lo storico del diritto il genio e il massimo «vagabondaggio in tutti i campi»²¹.

In questa stessa prospettiva si collocava l'esigenza di mettere a frutto il metodo comparativo nella storia giuridica. L'attenzione per le opere della Scuola storica tedesca lo aveva ampiamente dimostrato, di pari passo all'importanza della visione storica, della giurisprudenza e dei suoi compiti «attuali»²², del metodo critico e filologico. Consapevoli del fatto che un lavoro di questo tipo avrebbe comportato difficoltà importanti, prima fra tutte «la stipulazione di alcune *interfaces* e di standards comuni», con l'obiettivo di consentire e favorire lo scambio dei risultati, nonché il raccordo di linguaggi, quesiti e terminologia, Sbriccoli proponeva un intervento «di coordinamento dei modelli di ricerca, di omologazione delle categorie, di sincronizzazione delle periodizzazioni, di unificazione del metodo di formazione delle ipotesi di lavoro», fino a realizzare «una modulistica che [consentisse] di usare scambievolmente in un campo e nell'altro, i risultati, globali o parziali, delle ricerche di ciascuno». Un'idea, come ammetteva lo stesso Sbriccoli, «del tutto astratta, in gran parte inutile, per il resto impraticabile», ma che pure andava indicata per sottolineare quell'esigenza che l'aveva fatta nascere²³.

II. Un nuovo paradigma?

Nonostante questi slanci alla de-disciplinarizzazione, prima che all'interdisciplinarità e alla comparazione, il 'paradigma', l'«*idem sentire* – cioè – nei con-

²⁰ Ivi, 136-137.

²¹ F. Furet, *I metodi delle scienze sociali nella ricerca storica e la «storia totale»*, in P. Rossi (a c. di), *La teoria della storiografia oggi*, Milano 1983, 119.

²² Mazzacane, *Scienza e Nazione* cit. 21.

²³ Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società* cit. 137-139.

fronti dell'oggetto e del metodo della disciplina» parve essersi compiuto. Parlare di storia del diritto in Italia equivalse a parlare (lasciando in disparte la questione aperta della continuità col diritto romano) di storia del diritto italiano e di una tradizione disciplinare insuperabile²⁴. Ci volle qualche decennio prima che tutte quelle istanze di rinnovamento formulate negli anni Settanta venissero metabolizzate e cominciasse a fermentare con vivacità nuova. Pietro Costa ha tracciato di recente una interessantissima (e fittissima) mappatura di 'scuole', temi e percorsi di ricerca che, in qualche modo, sono il risultato di quel fermento, e che hanno investito di luce fresca situazioni storiche e aree tematiche fino a quel momento rimaste ai margini dell'indagine storico-giuridica. La tradizione disciplinare non ha potuto fare altro che assorbire intimamente questo momento; nessuna rottura col passato, dunque, ma un vero e proprio ripensamento avvenuto «alla luce di nuove domande e di nuove urgenze»²⁵. Oggi, usando sempre le parole di Costa, «la moltiplicazione delle ricerche ha avuto una portata qualitativa e quantitativa tale da far pensare alla nascita di veri e propri sub-settori della storiografia giuridica. La storia del diritto è ormai composta di numerose storie, al plurale, che fanno riferimento a tutti i principali ambiti del sapere giuridico»²⁶. Una moltiplicazione, quella registrata, che non ha incrinato il rapporto col passato. Anzi, forse proprio in un'ottica di preferenza e salvaguardia dei riferimenti temporali più di quelli spaziali (che avevano prodotto un timido – e fallito – tentativo di apertura ad una *storia del diritto europeo*), quel passato è ritornato più forte di prima nella nuova denominazione della disciplina in *storia del diritto medievale e moderno*²⁷ e, quindi, di *storia del diritto moderno e contemporaneo*. Una dichiarazione di intenti che ha consegnato la storia del diritto ai saperi specialistici, ne ha consolidato l'ambito di indagine e, indifferente ai suoi approcci narrativi, ne ha esaltato la curiosità per la 'lunga durata' e moltiplicato l'interesse per angoli d'osservazione dimenticati, ignorati o mai immaginati dal tempo.

Se siamo giunti fin qui, dunque, perché porsi ancora, oggi, un quesito sul futuro della storia del diritto? Da un certo momento in poi, da quando cioè nella discorsività scientifica si è insinuato il discorso della globalità, gli storici più attenti e sensibili si sono posti il problema di capire se sullo storico del diritto, al di là dei pregevoli risultati raggiunti, incombesse una qualche responsabilità

²⁴ Cfr. B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946 (1947)*, in *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, 105-172.

²⁵ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 154, 177.

²⁶ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 162.

²⁷ Cfr. P. Grossi, *Introduzione* a P. Grossi (a c. di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari e prospettive*, *Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 6-7 novembre 1992, Milano 1993.

in più. Presto si è preso atto dell'obsolescenza dei modelli occidentali, e di un graduale e implacabile indebolimento delle storiografie tradizionali²⁸: in meno di un decennio si è determinata forte la necessità di una visione più ampia del diritto e della cultura, con la richiesta espressa alla storia del diritto di allargare il suo campo d'analisi, e contribuire attivamente all'osservazione di una realtà che mai come prima si stava dimostrando essere il risultato di continui e innegabili «mishmash, borrowings, mixtures»²⁹. Ma cos'era questa globalità alla quale gli storici più accorti avvertivano di dover dar conto? Era un concetto piuttosto volatile, un concetto che aveva a che fare con tutt'altri contesti, per lo più economico-informatici, ma che comunque condizionava; non fosse altro per il fatto dell'accessibilità (dapprima impraticabile) a tutta una serie di informazioni; dell'interlocuzione con soggetti e luoghi, professionalità e competenze, mai così vicini; dell'emersione di nuovi centri di interesse; del graduale sostituirsi di dinamiche orizzontali (si cominciò a parlare di reti) a quelle, ormai obsolete, verticali. In una, quella globalità era qualcosa che, per quanto indirettamente, complicava l'oggetto d'indagine e, dunque, il lavoro dello storico del diritto.

Se le fondamenta materiali della società e del diritto si stavano trasformando e organizzando nello «spazio dei flussi» e nel «tempo acronico»³⁰; se, in tutto questo, la difficoltà per il giurista 'in ascolto' era anche quella di valutare l'opportunità, e maturare la capacità, di riconoscere e analizzare quelle «concatenazioni verticali e orizzontali», quei 'grovigli'³¹ che dallo 'spazio dei flussi e del tempo acronico' stavano derivando; se, come riconosceva Sabino Cassese, «esiste già, per quanto non la si conosca ancora completamente, una 'grammatica giuridica universale'»³²; non si poteva continuare a guardare solo agli ordinamenti indigeni (che tra l'altro si

²⁸ Cfr. P. Cappellini, *La storia è solo una cicatrice? Schegge su storia del diritto e sfide dell'età della 'mondializzazione'*, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 285-294.

²⁹ M. Graziadei, *Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, print publication nov. 2006, online publication sept. 2012, p. 10. Per un'analisi più ampia sul punto vedi E. Augusti, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23.06.2016 (<http://www.forhistiur.de/2016-06-augusti>); nonché C. Vano, *Della vocazione dei nostri luoghi. Traduzioni e adattamenti nella diffusione internazionale dell'opera di F.C. von Savigny*, in *Forum Historiae Iuris*, 10/2016 (<http://www.forhistiur.de/2016-10-vano>).

³⁰ M. Castells, *La nascita della società in rete*, in Id., *L'età dell'informazione. Economia, società, cultura*, 3 voll., Milano 2002-2004, v. I, 2002, 543-544.

³¹ P. Grossi, *Società, diritto, stato: un recupero per il diritto*, Milano 2006, 20-21.

³² S. Cassese, *Oltre lo stato*, Roma-Bari 2006, 103. Fu il linguista Noam Chomsky negli anni Sessanta a proporre la teoria di una 'grammatica universale', ovvero a parlare di basi generali comuni per tutti i tipi di linguaggio. Cfr. N. Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, Cambridge 1965.

conoscevano già e fin troppo bene). Il giurista, e lo storico del diritto, avevano delle responsabilità alle quali non potevano sottrarsi³³. Come il viandante preso di spalle che nel quadro di Friedrich osserva il mare di nebbia³⁴, così lo storico del diritto aveva dinanzi a sé la complessità manifesta di nuove problematiche giuridiche; su queste, però, avrebbe dovuto interrogarsi senza sconforto, senza angoscia; senza (d'altronde) offrire facili sponde o ovvie soluzioni. Se, come ha scritto Italo Bircocchi, «la storia non è solo ricordo o memoria, bensì strumento di immaginazione e di progetto»³⁵, lo storico del diritto, in questo apparente ingrato compito, aveva un'opportunità, un'occasione di riscatto. Egli non era e non poteva più essere da solo davanti a quella complessità, ma aveva la possibilità di sperimentarsi, di mettersi in discussione; doveva avvertire dentro di sé una nuova sensibilità, la curiosità intellettuale di aprirsi a nuovi scenari, a nuovi percorsi, a nuovi progetti di ricerca. In più, non era uno storico *tout-court*, ma il fatto di essersi ritagliato uno spazio di specificità di studio, gli permetteva di affrontare con una certa disinvoltura (e competenza) quella che, come avrebbe detto Sbriccoli, a quello, allo storico *tout-court*, sarebbe potuta apparire una disperata «complessità non navigabile»³⁶.

Non tutti gli storici del diritto, purtroppo però, hanno colto questa opportunità, chiudendosi invece, e spesso, in una sterile 'solitudine'. Pio Caroni, in qualche modo, lo avrebbe registrato³⁷. Aldo Mazzacane, forse anticipando addirittura gli esiti della globalità, delegittimò quella solitudine: negli anni Novanta fu il primo ad abilitare a genere letterario, a fonte storiografica, i carteggi e, ricostruendo attraverso questi il profilo scientifico di Karl Joseph Mittermaier, aprì concretamente i percorsi della storia del diritto alla comparazione. Per Mazzacane il discorso scientifico si costruiva nel diritto «alla giuntura tra sfera individuale e sfera collettiva, come risultato di una pluralità di pratiche e di testi che le descrivevano, di scrittura e di lettura»³⁸. Lo storico del diritto, dunque,

³³ A questo atteggiamento pragmatico e propositivo di Cassese si oppone quello prudente di chi, come Alessandro Somma, vede nell'impossibilità di riuscire a svincolarsi e prescindere da quella «concatenazione» di diritti solo un'«insidia». Così A. Somma, *Introduzione al diritto comparato*, Roma-Bari 2014, 43.

³⁴ L'immagine è presa in prestito da A. Mattone, *Compte rendu de: P. Caroni, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009, in *Archivio Storico Ticinese*, 150, 2011, 322-323.

³⁵ I. Bircocchi, *Introduzione a P. Caroni, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009, 34.

³⁶ Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società* cit. 128-129.

³⁷ Cfr. P. Caroni, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.

³⁸ A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in A. Padoa Schioppa (a c. di), *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2001, 15-38, qui 36.

non poteva e non doveva restare da solo davanti alla complessità dell'oggetto del suo studio.

Nel 1998, a dare manforte, per quanto giungendo da tutt'altri percorsi deduttivi, Grossi sensibilizzava lo storico del diritto affinché non si lasciasse prendere da una immobilizzante pigrizia intellettuale, ma piuttosto mantenesse accesi i rapporti con gli altri giuristi e, dunque, maturasse un'esperienza di ascolto più profonda, utile a ipotizzare itinerari di ricerca più coerenti, nella convinzione per cui «la scienza giuridica fosse *una* per unità di fondazioni epistemologiche» e, perciò, «evidenziasse l'urgenza della percezione di questa unità da parte di *ogni* giurista: lo storico del diritto in questo senso poteva dare un contributo primario, in quanto facendo egli storia, si sarebbe misurato sempre con la vita, che è sempre – scriveva Grossi – un fatto *globale, unitario* pur nella sua indubbia complessità». «Isolamenti e partizioni» avrebbero dovuto risultargli sempre ripugnanti, perché la vita giuridica gli sarebbe apparsa soprattutto come *coralità*, come «groviglio inestricabile di relazioni e collegamenti»³⁹. La complessità, dunque, dell'universo giuridico, diveniva, nella cura individuale e collettiva dello studioso, nel confronto, nei momenti di 'giuntura', salutare alla relativizzazione del «sacrario che ogni giurista serba» e funzionale alla pratica di studio migliore possibile⁴⁰. La complessità era un valore aggiunto; quel 'groviglio' era un valore aggiunto.

III. *Quale futuro per il passato?*⁴¹

Se, dunque, come ha registrato Costa, la moltiplicazione, la pluralità di storie che hanno tracciato il panorama di osservazione della disciplina è stata ed è una testimonianza fondamentale d'apertura e rinnovamento; se l'intuizione grossiana dell'unità dell'universo giuridico ha dato forza allo storico e al suo mestiere di traduttore del reale come 'fatto globale'; se la comparazione è divenuta un percorso di indagine, un atteggiamento della ricerca più che la prova di un dialogo interdisciplinare; resta ancora un passo da fare.

Prendendo il tempo dei *Global Studies*, della *Global History*, del diritto e della storia del diritto comparato, anche la storia del diritto ha rielaborato questi elementi dei 'punti di giuntura', dei 'grovigli', delle 'concatenazioni verticali e orizzontali', e ha riletto, seppure in ritardo, quelle 'spinte', quegli intensi

³⁹ Grossi, *Società, diritto, stato* cit. 20-21.

⁴⁰ Ivi, 21.

⁴¹ Il titolo ricalca quello di un brillante articolo di David Armitage, *Space, time and the future of the past* per *The Australian Higher Education Supplement*, 21 August, 2013.

cross-border communication processes succedutisi nel tempo. La rielaborazione è iniziata nel 2005, quando cioè Marie Theres Fögen ha coinvolto diversi profili disciplinari nell'articolazione dei due volumi di «Rechtsgeschichte» dedicati a un tema, quello dei *transfer*⁴², che poteva rappresentare al meglio quel punto di 'giuntura', quel punto di contatto (e forse di collisione) tra sensibilità diverse, tra storia, diritto, comparazione e globalizzazione. In quegli stessi anni, Luigi Nuzzo si faceva carico di una serie di questioni che, nell'osservazione del fenomeno internazionale (e coloniale), aprivano a e coinvolgevano necessariamente altri apparati disciplinari, ricavando nelle sacche spente della storia del diritto italiano stimolanti percorsi di ricerca di storia del diritto internazionale⁴³. E mi piace riferire in questa sede anche della mia giovane esperienza di ricerca, degli studi sulle relazioni internazionali tra Europa e Impero ottomano tra Otto e Novecento e della necessità che ho avvertito (e tutt'ora avverto) durante il lavoro di sostenere l'impostazione storiografica 'tradizionale' con una serie di argomentazioni frutto di analisi sociologiche, storico-confessionali, e ancora di diritto pubblico comparato, internazionale, islamico, risultato non solo di un'infaticabile e appassionata ricerca personale, ma di uno scambio costante con gli specialisti⁴⁴. Nessuna solitudine, dunque, ma una condizione di continuo (e attuale) confronto che ha necessariamente nobilitato l'analisi storiografica al di là dell'universo giuridico, e valorizzato quell'imprevedibile 'groviglio' di informazioni, fonti e letture a quella destinato.

Thomas Duve ha raccolto di recente la sfida di una storiografia giuridica che proceda in questa direzione, sganciata cioè da se stessa, dai limiti spazio-temporali della statualità, della modernità e, soprattutto, della regionalità e dell'europietà della sua narrazione. Prendendo in prestito un concetto caro ai *postcolonial studies*, ha tradotto quel 'groviglio' in un 'intreccio', nell'«entanglement» tra storie nazionali e transnazionali, abilitando un nuovo approccio concettuale della storia del diritto alla «global perspective»⁴⁵. Adottare un approccio di questo tipo significava non appiattare la storia su cristallizzazioni di un dato tempo e di un dato spazio, ma percepire ogni storia come la narrazione di un momento,

⁴² M.T. Fögen, *Einleitung*, in *Rechtsgeschichte*, 7, 2005, 12.

⁴³ Cfr. L. Nuzzo, *La colonia come eccezione: un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte* 7, 2006, 1-7; Id., *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e la negazione delle differenze*, in *Quaderni fiorentini*, 38, 2009, 1311-1382; Id., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main 2012.

⁴⁴ Rimando a E. Augusti *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli 2013.

⁴⁵ T. Duve, *European Legal History – Concept, Methods, Challenges* in Id. (ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal History* 1, Frankfurt am Main 2014, 29-66.

di un'acronica e fluida circolazione globale. In questa direzione sono andati anche i contributi (ne cito solo alcuni) di Victor Tau Anzoategui che, per esempio, ha sostenuto l'impossibilità di comprendere e descrivere una storia del diritto comune in Spagna senza guardare alla sua espansione nello spazio atlantico⁴⁶; o di Arnulf Becker Lorca, che ha decriptato le 'relazioni' presenti in quei 'grovigli', parlando di movimenti di andata e di ritorno, focalizzando l'attenzione su dinamiche grazie alle quali categorie e modelli d'uso comune nel diritto di matrice europea, parzialmente assorbiti dai sistemi 'altri' (di destinazione), venivano poi restituiti all'Europa in un ideale dialogo a due direzioni alla base di un progetto coerente di appropriazione prima e di universalizzazione e globalizzazione poi⁴⁷.

A questa 'circolarità' della riflessione, si è aggiunto poi un nuovo interesse per l'interdisciplinarietà, un interesse che ha preso le mosse da un nuovo modo di percepire i confini tra le materie, non come limiti invalicabili destinati all'uso privato degli specialismi, ma come soglie⁴⁸ che invitano l'intellettuale accorto al passaggio. Il dialogo interdisciplinare così inteso, come processo osmotico tra saperi, l'atteggiamento comparativo dello storico del diritto, il ripensamento del rapporto spazio-tempo nel suo modo di osservare il reale, la consapevolezza della complessità della sua missione, il superamento della 'segregazione geografica' del suo itinerario narrativo e, più in generale, l'ambizione ad un *pluralistic legal mind*, sarebbero tutti gli elementi utili a immaginare, a partire da qui, la costruzione di un nuovo sapere storiografico. Cosa dovrebbe essere, infatti, questa nuova apertura al globale se non l'occasione per creare realmente qualcosa di nuovo?

Nel 2015, il Direttivo della Società di Storia del diritto si è posto il quesito della necessità di attivare un nuovo processo di 'autocoscienza' della disciplina, volto ad aprire un dibattito sul passato, sul presente e sul futuro, sui metodi d'indagine, sulla funzione e gli obiettivi della ricerca storico-giuridica, nonché sulla didattica. Facendo leva su quel principio grossiano del mettersi 'in ascolto', il convegno del 2016 è stato dedicato ai percorsi di ricerca dei giovani studiosi⁴⁹. Ciò che è emerso è stato un forte desiderio di slancio delle nuove generazioni,

⁴⁶ V. Tau Anzoategui, *El derecho indiano en su relación con los derechos castellano y común*, Milano 1990. Vedi anche L. Nuzzo, *Dall'Italia alle Indie un viaggio del diritto comune*, in *Rechtsheschichte* 12, 2008, 102-125.

⁴⁷ A. Becker Lorca, *Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation*, in *Harvard International Law Journal* 51.2, 2010, 475-552, qui 481.

⁴⁸ M. Augè, *Nonluoghi*, Milano 1993, 14.

⁴⁹ C. Storti, *Le ragioni di un convegno*, XII-XIII, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. XII-XIII.

ma anche una sostanziale inamovibilità dettata dal peso della tradizione e dal timore del giudizio.

Eccezion fatta per i pure riusciti esercizi di confronto interdisciplinare realizzati nell'ambito di complessi e brillanti progetti e workshop di ricerca, il lumicino dello storico del diritto pare rimanere, ancora oggi, a dar luce a uno spazio incomprensibilmente ridotto, che manca di una proiezione all'esterno. Per quanto forti siano gli stimoli ad andare oltre, la sensazione è quella di una ingiustificabile lentezza ad uscire fuori dai propri 'confini': un'indifferenza a ciò che fanno gli altri che, quali che siano le cause, non ci si può più permettere. Lo storico del diritto non può arrivare così tardi all'appuntamento col suo tempo. Affinché il momento dell'interdisciplinarietà e, meglio, dell' 'ascolto', si combini naturalmente col suo percorso intellettuale, grande prova d'efficacia sarebbe, a mio avviso, quella di anticipare il cambiamento a un momento precedente: l'attenzione a 'ciò che fanno gli altri' dovrebbe essere rivolta dallo studioso già negli anni della sua formazione. Costruire (e ricostruire) i curricula del giurista in formazione (e mi riferisco tanto ai percorsi di laurea quanto – e forse anche di più – a quelli di dottorato) privilegiando lo studio di discipline affini e non (penso, per esempio, alla sociologia, all'antropologia, all'economia, piuttosto che allo studio di altre storie e altri diritti) e delle metodologie di lavoro, significherebbe portare naturalmente e prima il giurista, e quindi lo storico del diritto, alla cura dell'ascolto, ad una sensibilità diversa della quale si avvantagerebbe, da professionista, nella ricerca e nell'interrogazione delle sue fonti, nonché nella costruzione di un più complesso e generoso punto di vista sul reale.

Sullo sfondo dell'integrazione, forse un nuovo 'paradigma' di coscienza giuridica globale si sta compiendo, frutto della compressione tempo-spazio⁵⁰ o delle coordinate di un nuovo modello culturale in cui il fenomeno diritto si sta manifestando come vicenda intellettuale⁵¹. Il ruolo della storia e della scienza del diritto, in questo, si è confermato come indispensabile, un ruolo di indirizzo e prospettiva di un diritto dinamico sì, ma stabile perché radicato nei principi saldi delle costituzioni, da riscoprire come fari certi. L'atteggiamento dei nuovi storici del diritto non può che essere, quindi, quello della *pluralità* e della *profondità*. L'aveva detto Fernand Braudel negli anni Quaranta, cronologicamente distante da questi ragionamenti: «la storia che io auspico – scriveva in *Storia, misura del mondo* – è una storia nuova, [...] rivoluzionaria, capace, per rinnovarsi e compiersi, di saccheggiare le ricchezze delle vicine scienze sociali; una

⁵⁰ Cfr. D. Harvey, *La crisi della modernità*, Milano 2010.

⁵¹ Cfr. R. David, C. Jauffret Spinosi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova 2004, 16 ss.

storia, ripeto, che è profondamente cambiata, che ha fatto notevoli passi avanti, lo si voglia o no, nella conoscenza degli uomini e del mondo: in una parola, nell'intelligenza stessa della vita. [...] Una grande storia che punta al generale, capace di estrapolare i particolari, di superare l'erudizione e di cogliere tutto ciò che è vita, seguendo a suo rischio e pericolo le sue strade maestre di verità»⁵². Una grande storia, dunque, una storia plurale, una storia profonda. Riprendere contatto con questo approccio significa mettere a frutto quell'«inquietudine» che deve appartenere allo storico del diritto di oggi e di domani⁵³, sensibile ad una società che cambia «in maniera tumultuosa»⁵⁴.

Elia Augusti
Università del Salento
elia.augusti@unisalento.it

⁵² F. Braudel, *Storia, misura del mondo*, Bologna 1998, 27-29.

⁵³ C. Petit, *Culto e cultura della storiografia giuridica in Italia*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava appendice. Diritto, dir. scient. di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, 741-748, qui 741.

⁵⁴ Così Aldo Mazzacane, nell'intervento al Congresso della Società di Storia del diritto del 2015.

